

Emendamento all'articolo 2

All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), apportare le seguenti modificazioni:

a) al punto 2) le parole "entro il 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2016";

b) al punto 4) le parole "entro tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro quattro anni".

Relatore

Relazione

Proroga di un anno:

- la decorrenza della disciplina pensionistica nei confronti dei lavoratori in possesso dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva di cui al d.l. 201/2011 (Crescita);
- l'individuazione dei lavoratori in soprannumero non riassorbibili.

2.100

Emendamento all'articolo 3

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole "sino al 31 dicembre 2014" con le seguenti: "sino al 31 dicembre 2015".

Relatore

Relazione

~~Proroga di un anno la possibilità di sopperire alle carenze di personale degli uffici giudiziari tramite il passaggio diretto a domanda presso il Ministero della giustizia del personale dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 2, co. 1, d.l. 95 del 2012 (Spending).~~

3.100

Emendamento all'articolo 3

All'articolo 3, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo sopprimere le parole: "e senza necessità del consenso del lavoratore".
- b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente "Le società che adottano interventi di risanamento economico-finanziario o di ristrutturazione secondo appositi piani industriali che prevedono la riduzione del numero dei lavoratori o nelle ipotesi di liquidazione della società medesima procedono con il licenziamento per giusta causa in caso di mancata accettazione da parte del lavoratore della mobilità disposta con gli accordi di cui al presente comma."

Relatore

Relazione

Con l'emendamento si prevede l'acquisizione del consenso del lavoratore ai fini dell'avvio del processo di mobilità del personale tra le società partecipate, fatto salvo il licenziamento per giusta causa in caso di rifiuto alla mobilità da parte del lavoratore laddove la stessa sia giustificata da interventi di riduzione del numero dei lavoratori o dalla liquidazione della società.

3.101

Emendamento all'articolo 4

All'articolo 4, comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole "Fino al 31 dicembre 2015" con le seguenti: "Fino al 31 dicembre 2016";
- b) sostituire le parole "all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verificata l'assenza di graduatorie vigenti, per ciascun soggetto pubblico interessato, approvate dal 1° gennaio 2008" con le seguenti parole "alla verifica dell'assenza di graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, per ciascun soggetto interessato,"

Relatore

Relazione

L'emendamento dispone la proroga di un anno, per le amministrazioni pubbliche, della necessità di subordinare l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali verificata l'assenza di graduatorie vigenti.

E' eliminata la parte relativa all'adozione di un dPCm in quanto la procedura di autorizzazione è già disciplinata mediante il richiamo all'articolo 35, comma 4, del d.lgs n. 165 del 2001.

E' eliminato anche il riferimento alle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2008 in quanto la vigenza delle graduatorie è disciplinata dal successivo comma 4 dell'articolo 4.

Si specifica che le graduatorie devono riferirsi a concorsi pubblici per evitare che la disposizione si estenda anche alle graduatorie di concorsi riservati.

4.100

Emendamento all'articolo 4

All'articolo 4, comma 4, sostituire le parole "fino al 31 dicembre 2015" con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2016, con esclusione delle graduatorie già prorogate di ulteriori cinque anni oltre la loro vigenza ordinaria."

Relatore

Relazione

~~Proroga fino al 31 dicembre 2016 l'efficacia delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato con esclusione di quelle già prorogate di ulteriori cinque anni oltre la loro vigenza ordinaria.~~

4.101

Emendamento all'articolo 4

All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, le parole: "dell'amministrazione che emana il bando" sono sostituite dalle seguenti: "di una pubblica amministrazione";
- b) al comma 8, dopo le parole: "n. 280," sono inserite le seguenti: "nonché di quelli che svolgono attività socialmente utili sulla base delle leggi regionali,"

Relazione

Relatore

L'emendamento consente alla lettera a) di accedere ai concorsi riservati non solo al personale con contratto a tempo determinato presso la stessa amministrazione che ha emanato il bando, ma anche a coloro che hanno maturato i medesimi requisiti presso un'altra pubblica amministrazione.

Alla lettera b) estende l'ambito di applicazione del comma 8 anche ai lavoratori socialmente utili come individuati dalla legislazione regionale.

Relazione tecnica

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4.102

Emendamento all'articolo 4

All'articolo 4, comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

- a) le parole "fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2016";
- b) le parole "alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";
- c) le parole "relative agli anni 2013, 2014, 2015," sono sostituite dalle seguenti: "relative agli anni 2013, 2014, 2015, 2016";
- d) le parole "nel triennio 2013-2015 a valere sulle predette risorse" sono sostituite dalle seguenti: "a valere sulle predette risorse relative al quadriennio 2013-2016 e cessano di avere efficacia una volta che sono state utilizzate le risorse medesime";

Relatore

Relazione

~~Proroga di un anno la possibilità per le PPAA di bandire procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti indicati dalla legge.~~

4.103

Emendamento all'articolo 4

All'articolo 4, comma 8, sostituire le parole "fino al 31 dicembre 2015" con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2016".

Relatore

Relazione

~~Proroga di un anno il termine entro il quale gli enti territoriali, in carenza di organico, procedono all'assunzione a tempo indeterminato dei soggetti collocati nell'elenco regionale (soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività e i lavori di pubblica utilità).~~

4. 104

Emendamento all'articolo 4

All'articolo 4, comma 9, infine, sostituire le parole "non oltre il 31 dicembre 2015" con le seguenti:
"non oltre il 31 dicembre 2016".

Relatore

Relazione

~~Il presente emendamento offre la possibilità, alle amministrazioni che intendono espletare procedure concorsuali nel periodo 2013/2015, di prorogare fino al 31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti con almeno tre anni di servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.~~

4.105

Emendamento all'articolo 5

All'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono soppressi;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, la Commissione assume la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.).";

c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: "5-bis. L'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'Autorità è organo collegiale composto dal Presidente e quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione, di management e misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale. Il Presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il Presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione. Il Presidente e i componenti dell'Autorità non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica.

5-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Ai componenti e al personale dell'Autorità si applica il regime previsto dall'articolo 2, comma 10, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il Presidente e i componenti, se dipendenti da pubblica amministrazione o magistrati in attività di servizio sono collocati fuori ruolo, se ne fanno richiesta, e il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del mandato; se professori universitari, sono collocati in aspettativa senza assegni. Al Presidente e ai componenti compete una indennità di funzione fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.



3-ter . Il collegio nomina, su proposta del Presidente, un Segretario generale che sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al Presidente. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti il proprio funzionamento.

3-quater. E' istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Autorità, fissato nel limite di trenta unità. Con proprio regolamento l'Autorità definisce l'ordinamento delle carriere e le modalità del reclutamento, le modalità dell'inquadramento in ruolo del personale in servizio alla data dell'entrata in vigore del regolamento, il trattamento giuridico ed economico del personale, ripartisce l'organico tra il personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali e disciplina l'organizzazione, il funzionamento dell'ufficio, la riscossione e la utilizzazione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese. Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

3-quinquies. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici in posizione di comando, fuori ruolo o in aspettativa, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in numero non superiore, complessivamente, a 20 unità. L'Autorità può altresì conferire incarichi di consulenza per specifiche attività. Ai consulenti può essere riconosciuta una indennità stabilita con provvedimento collegiale dell'Autorità.

3-sexies. Le spese di funzionamento dell'Autorità sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la pubblica amministrazione, nel quale confluisce lo stanziamento di cui all'articolo 13, comma 13, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. All'Autorità è garantita autonomia nella gestione finanziaria. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

3-septies. L'Autorità può avvalersi, per lo svolgimento della propria attività ispettiva e di accertamento, di personale della Guardia di Finanza, anche in posizione di comando e dell'Ispettorato della funzione pubblica. La modalità dell'avvalimento sono determinate a seguito di apposite convenzioni da stipularsi tra i ministri competenti e il Presidente dell'Autorità.”;

d) al comma 6, le parole: “I commi 1 e 4 dell'articolo” sono sostituite dalle seguenti: “L'articolo”;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente: “ 7. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nominati il nuovo presidente e il nuovo componente dell'Autorità di cui al comma 1. In sede di prima applicazione, il nuovo Presidente e il nuovo componente, nonché quelli già in carica alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto restano in carica fino alla data del

..... 31 dicembre 2016

Relatore

5.100